

COMM. TRIB. CENTRALE MILANO - 84/01/2012

1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. Da. Ga., titolare dell'omonima ditta, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio II.DD. di Como ha comminato la sanzione pecuniaria di £ 343.000 per la tardiva presentazione della dichiarazione Mod. 770/1982 in qualità di sostituto di imposta.

La Commissione tributaria di I grado di Como, sez. 4^a, con decisione depositata in data 8 settembre 1987, ha ridotto in £ 50.000 la pena pecuniaria irrogata.

Successivamente la Commissione tributaria di II grado di Como sez. 1^a, con decisione in data 14 ottobre 1989, ha confermato parzialmente la decisione impugnata rideterminando l'ammontare della sanzione in £ 100.000.

L'Ufficio II.DD. di Como ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Centrale ribadendo la legittimità dell'operato dell'Ufficio in quanto la sanzione in argomento non può che essere comminata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 600 del 1973.

In data 18 novembre 2008 l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Como, ha depositato la dichiarazione di persistenza dell'interesse alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il ricorso dell'Ufficio non è fondato.

2. MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene di non doversi discostare dall'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo il quale, in tema di violazioni relative all'accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla pena pecuniaria applicabile nella ipotesi di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta con ritardo non superiore a un mese, l'ultimo comma dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 richiama soltanto la previsione di cui al sesto comma dell'art. 46 del citato d.P.R. e non anche quella di cui al primo comma, che è estraneo alla "ratio" dell'art. 47 (si veda Cass. sez. 5^a, 2 settembre 2002, n. 12760).

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso dell'Ufficio.